



IL TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAI PROFESSIONISTI

*Unico 2001 e sentenza della Cassazione
26 febbraio 2001, n. 2781*

Circolare n. 5 del 15 maggio 2001

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587
www.consrag.it - fondazionelucapacioli@consrag.it

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	pag. 3
1. L'orientamento della Corte di Cassazione e degli uffici finanziari -I contributi previdenziali sono costi inerenti all'attività professionale	pag. 4
2. Le ulteriori motivazioni a sostegno dell'orientamento della Corte di Cassazione	pag. 5
3. Le conseguenze dell'orientamento della Corte di Cassazione e l'obbligo di registrazione contabile	pag. 8
4. L'attività di lavoro autonomo in forma associata - Come comportarsi dopo la pronuncia della Cassazione	pag. 11
5. Come comportarsi nella prossima dichiarazione dei redditi - Il Modello Unico 2001	pag. 15
6. La situazione per i periodi di imposta precedenti	pag. 16

Premessa

Le incertezze sulla natura giuridica dei contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi alle rispettive casse di previdenza hanno dato luogo a comportamenti spesso difformi. In alcuni casi i professionisti hanno considerato i costi in questione come oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.); altre volte, gli stessi costi sono stati trattati come spese inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e pertanto deducibili per effetto dell'articolo 50 dello stesso t.u.i.r..

Il quadro di riferimento è, quindi, particolarmente incerto; ciò può ben spiegare sia l'esiguo numero di decisioni delle Commissioni tributarie di merito che si sono occupate del problema in rassegna, sia le difformità dei comportamenti assunti dai contribuenti stessi.

D'altra parte, anche l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata solo con la circolare n. 20 del 1° giugno 1982 e con il parere manifestato dal Ministro Visentini alla Commissione Finanze e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853.

In queste due circostanze, le finanze si sono espresse nel senso di attribuire, ai contributi previdenziali obbligatori versati dai professionisti alle rispettive casse di appartenenza, la natura di oneri deducibili dal reddito complessivo lordo anziché, più specificamente, dal reddito professionale netto (quadro RE del Modello Unico), ma è significativo come gli stessi uffici finanziari abbiano successivamente e più volte disatteso questo orientamento.

In questo quadro, già di per sé complesso, si è inserita la recente sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2001, n. 2781, che ha attribuito al requisito dell'inerenza, posto a fondamento per la deducibilità dei costi sostenuti nell'attività di lavoro autonomo, una valenza piuttosto ampia (cfr. il paragrafo successivo). Da ciò consegue che gli oneri previdenziali dei professionisti debbono essere considerati come costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.

1. L'orientamento della Corte di Cassazione e degli uffici finanziari - I contributi previdenziali sono costi inerenti all'attività professionale

I giudici della suprema Corte sono arrivati a sostenere la natura di costo professionale dei contributi previdenziali sulla base del concetto di inerenza. Secondo la pronuncia in commento, non è corretto circoscrivere l'inerenza alle sole spese necessarie per la produzione del reddito professionale; l'inerenza deve essere riconosciuta anche per gli oneri che sono conseguenti al reddito prodotto.

Secondo la Cassazione, ai fini dell'iscrizione degli oneri nel quadro RE, non è rilevante che i contributi vengano determinati successivamente in base al risultato dell'esercizio in quanto non è possibile individuare alcun elemento che limiti l'inerenza dei costi in tal senso.

La legge non contiene alcuna espressa previsione che limiti la definizione di inerenza intesa come "rapporto di intima relazione tra due cose". D'altra parte, come affermato nella sentenza, questa relazione sussiste "sia quando l'una sia lo strumento per realizzare l'altra sia quando ne sia l'immediata derivazione"¹.

E' assolutamente irrilevante, quindi, al fine di contrastare la tesi che attribuisce natura di costi professionali ai contributi previdenziali versati alla cassa, osservare come tali oneri vengano determinati, successivamente, sul reddito professionale netto. D'altra parte è significativo come gli stessi uffici finanziari, sia per il contenzioso giunto innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. n. 2781/2001), sia in relazione agli altri contenziosi, abbiano sostenuto con vigore la tesi che riconosce agli oneri in questione la natura di costi professionali e la stessa giurisprudenza, con la recente sentenza ed in altre occasioni, si è espressa nello stesso senso (Comm. centr. 3 maggio 1997, n. 2052).

¹ Hanno attribuito un significato piuttosto ampio al requisito dell'inerenza anche M. Leo - F. Monacchi - M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 1990, p. 505. Secondo gli autori "si ritiene che detto concetto sia molto più ampio ed elastico rispetto a quello vigente prima della riforma tributaria. Infatti le spese vanno correlate all'attività nel suo complesso e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi". Peraltro, Si osservi come gli stessi autori, nonostante questa la richiamata presa di posizione, abbiano poi finito per negare la

2. Le ulteriori motivazioni a sostegno dell'orientamento della Corte di Cassazione

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dai giudici della Cassazione che hanno attribuito al requisito di inerenza una portata particolarmente ampia, nel senso di considerare inerenti anche quegli oneri che sono una conseguenza del reddito prodotto, si deve osservare come non sempre gli oneri previdenziali vengano determinati successivamente alla quantificazione del reddito professionale netto.

In particolare, anche nel caso in cui non fosse condiviso il principio affermato dalla Cassazione, si potrebbe argomentare attribuendo agli oneri previdenziali la natura di costi professionali osservando come non sempre i contributi in questione sono collegati al reddito prodotto.

Sul punto specifico vengono riportate, qui di seguito, le motivazioni idonee a dimostrare come in questi casi i contributi assumono la natura di oneri che partecipano alla formazione del reddito e non sono una diretta conseguenza dello stesso.

Tutte le casse di previdenza (ragionieri commercialisti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e così via) prevedono, per i propri iscritti, l'obbligo di versare un contributo minimo (c.d. minimale) indipendente dall'ammontare del reddito prodotto. Questa quota minimale di contributo è sicuramente dovuta; e ciò è ben noto anche prima dell'inizio del periodo di imposta a cui si riferisce il contributo stesso.

In altri termini, il lavoratore autonomo è in grado di conoscere a priori la quota di contributo, pari al minimale, che deve in ogni caso essere versata, e proprio per questo la riscossione avviene, di norma, attraverso l'emissione di appositi ruoli da parte del Concessionario della riscossione. In questa fase, quindi, non è necessario procedere alla liquidazione del contributo sulla base del reddito prodotto (c.d. autoliquidazione) e ciò consente sicuramente di considerare i suddetti oneri previdenziali come costi necessari alla produzione del reddito.

La circostanza che i contributi dovuti alla Cassa di previdenza non siano conseguenza del reddito professionale, ma concorrano invece alla produzione dello stesso è ancor più evidente per la categoria notarile. L'onere previdenziale, infatti, viene liquidato e versato mensilmente all'Archivio notarile sulla base degli atti iscritti nel repertorio tenuto dal professionista.

Si deve però osservare come l'obbligo previdenziale sorga indipendentemente dall'effettiva percezione del corrispettivo; si tratta, quindi, di un obbligo assolutamente scollegato dal reddito professionale. Basti pensare che l'importo dovuto all'Archivio notarile deve essere comunque versato, anche per le prestazioni gratuite ovvero in caso di insolvenza del cliente, in quanto la liquidazione dei contributi viene effettuata esclusivamente in base all'obbligo di iscrizione degli atti nel relativo repertorio.

Alla luce di questa impostazione, è di tutta evidenza l'assoluta irrilevanza della determinazione del reddito professionale sul quantum contributivo dovuto che "costituisce addirittura un *prius* rispetto alla riscossione dello stesso compenso per l'attività svolta"² A ben vedere, infatti, il contributo sarà già determinabile ancora prima della percezione del relativo compenso professionale.

Seguendo questa impostazione, verrebbero a cadere anche le argomentazioni di coloro che, criticando la sentenza della Corte di Cassazione, non ritengono di poter attribuire al requisito dell'inerenza una portata più ampia rispetto a quella che riconosce come inerenti solo costi che partecipano alla produzione del reddito e non anche oneri che sono conseguenza dello stesso.

In sostanza, se si riconosce la fondatezza delle argomentazioni tese a dimostrare sia per gli oneri previdenziali dovuti alle diverse casse professionali, sia per quelli riguardanti l'attività notarile, che la determinazione degli stessi è, normalmente, ed almeno per una parte, indipendente dall'ammontare del reddito, non si può negare che le somme versate a tale titolo possono essere considerate come costi inerenti alle attività professionali. In questi casi, infatti, gli oneri vengono determinati prima del reddito di lavoro autonomo e come tali partecipano alla formazione dello stesso.

Per quanto riguarda le argomentazioni fornite sia dall'Amministrazione finanziaria, sia da parte della giurisprudenza che, negli anni passati, hanno negato per gli oneri in questione la natura di costi inerenti alla produzione del reddito professionale è necessario effettuare qualche ulteriore osservazione.

² Così si è espressa la Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato il 10 maggio 1991, L. Bellini, *Contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato*, in *CNN Strumenti*, voce 1250 - Notaio Contribuente, p. 32.1

Le considerazioni fatte dal Ministro Visentini con la discussione in Commissione finanze del Senato, in occasione della conversione del d.l. n. 853/1984, che prevedeva l'introduzione di uno specifico regime forfetario per i professionisti, erano ispirate dall'esigenza di non negare la deducibilità dei contributi previdenziali a tutti coloro che si fossero avvalsi del predetto regime forfetario. Infatti, ove questi soggetti avessero considerato gli oneri previdenziali come spese di produzione del reddito professionale, la deducibilità analitica degli stessi sarebbe stata preclusa proprio in quanto il criterio forfetario limitava le deduzioni analitiche a pochi e ben specifici casi, disponendo, invece, l'applicazione di percentuali di abbattimento allo scopo di forfetizzare tutti i costi inerenti alla produzione del reddito professionale.

Quindi, l'unica via per non perdere il diritto alla deduzione di questi contributi previdenziali era rappresentata dalla possibilità di inserire gli oneri nel quadro P del Modello di dichiarazione, e solo in quest'ottica può spiegarsi l'affermazione del Ministero. D'altra parte, ciò è ampiamente dimostrato dal comportamento di alcuni uffici che, disattendendo queste indicazioni, hanno sostenuto a più riprese la natura di costi professionali attribuibile agli oneri previdenziali.

Anche le motivazioni fornite dalla Commissione centrale, che ha negato la possibilità di attribuire ai contributi versati la natura di "costo professionale", non sono apparse mai realmente convincenti. In particolare, i giudici tributari, utilizzando in una delle decisioni la seguente espressione: *"se anche fosse vero quel che l'Ufficio afferma"*, hanno dimostrato di non essere pienamente convinti dell'inesattezza dell'interpretazione fornita dall'Ufficio che, nel caso di specie, sosteneva la natura di costo professionale. Al contrario, ove gli elementi in possesso della Commissione tributaria centrale fossero stati particolarmente rilevanti, i giudici tributari non avrebbero neppure fatto intravedere la possibile fondatezza dell'orientamento (dell'ufficio) che considerava i contributi previdenziali come costi sostenuti nell'esercizio dell'arte o della professione e, quindi, deducibili ai sensi dell'articolo 50.

3. Le conseguenze dell'orientamento della Corte di Cassazione e l'obbligo di registrazione contabile

Da un punto di vista metodologico, è sicuramente corretta la scelta di esaminare solo a questo punto le conseguenze dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte. Il problema riguardante la natura attribuibile agli oneri contributivi versati alla cassa di previdenza deve essere affrontato, infatti, indipendentemente dagli effetti che derivano dall'adozione dell'una o dell'altra soluzione.

Secondo la pronuncia della Cassazione, tali effetti sono di due tipi. Il primo determina una riduzione della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Come è noto, infatti, il punto di partenza per la commisurazione di questa imposta, prima di effettuare le cosiddette variazioni in aumento (costi del personale, interessi passivi e così via) è rappresentato dal reddito professionale netto (quadro RE del Modello Unico). Pertanto non è indifferente per la determinazione dell'Irap iscrivere i contributi previdenziali nel quadro RE anziché nel quadro P (tra gli oneri deducibili).

In questo caso il risultato dell'esercizio, derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, subirà una diminuzione in misura corrispondente ai contributi versati nell'anno. Ne conseguirà, automaticamente, una riduzione di pari importo della base imponibile ai fini Irap.

Il secondo effetto riguarda proprio la base di calcolo dei contributi previdenziali, e cioè la quota variabile (a percentuale) rappresentata dal cosiddetto contributo soggettivo. In sostanza, come già spiegato per l'Irap, l'indicazione dei contributi nella parte della dichiarazione riguardante la determinazione del reddito professionale, determina una diminuzione dello stesso e, conseguentemente, anche la riduzione della base imponibile ai fini contributivi. Non può, quindi, essere condiviso quanto affermato dall'articolo pubblicato sul Sole 24 ore del 19 maggio scorso³ secondo cui "la collocazione degli oneri deducibili nel quadro RE non comporta, come si potrebbe sostenere in base ad una prima lettura dei risultati dichiarativi, alcuna diminuzione per i versamenti alle Casse di previdenza".

Secondo l'autore questa interpretazione trae origine dall'articolo 6 del d.lgs n. 314/97 in base al quale quando l'imponibile contributivo viene

³ B.Santacroce, *Contributi, deduzione al bivio*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2001

calcolato su un imponibile fiscale, questo valore deve essere considerato al lordo dei contributi dedotti. In sostanza il reddito professionale netto dovrebbe essere aumentato della quota dei contributi considerati in deduzione come costo indicato nel rigo RE 18. L'importo così determinato rappresenterebbe la base di calcolo dell'onere previdenziale.

Questo modo di procedere non è corretto in quanto si dimentica come l'articolo 6 del d.lgs. n. 314/97 abbia dettato specifiche disposizioni riguardanti esclusivamente la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Tale previsione normativa non può trovare alcuna applicazione, quindi, per il reddito di lavoro autonomo il cui importo, indicato nel rigo RE 20⁴, rappresenta l'unica base di calcolo previdenziale. L'affermazione secondo cui l'indicazione degli oneri previdenziali nel quadro RE non determinerebbe alcuna diminuzione dell'onere previdenziale può essere condivisa solo per i notai. Questa categoria professionale, infatti, quantifica l'onere da versare mensilmente all'Archivio notarile solo sulla base degli atti iscritti nel repertorio e, quindi, indipendentemente dall'effettiva percezione del corrispettivo e dal reddito professionale netto.

Per quanto riguarda gli obblighi contabili dei professionisti appare evidente, dall'impostazione seguita dalla Corte di Cassazione, come i contributi in questione debbano essere registrati nella contabilità dello studio. Tale obbligo sussiste sia nel caso in cui il lavoratore autonomo abbia adottato la contabilità semplificata, che prevede la tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia nel caso in cui la scelta sia stata effettuata per la contabilità ordinaria che prevede la tenuta di un registro più analitico e complesso come il registro dei movimenti finanziari.

Per quanto riguarda le soluzioni adottate per i periodi di imposta già chiusi, non sembrano verificarsi particolari problemi per coloro che, considerando gli oneri in questione come oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, non abbiano effettuato la registrazione dei versamenti contributivi nella contabilità dello studio. Ciò anche nel caso in cui l'Amministra-

⁴ Ovvero nel rigo RE 22 per i professionisti che determinano il reddito in base a criteri forfettari o nel quadro H per coloro che esercitano l'attività professionale in forma associata.

zione finanziaria dovesse adeguarsi al dispositivo della sentenza considerando gli oneri previdenziali come costi sostenuti per la produzione del reddito professionale netto.

In particolare, l'omessa contabilizzazione dei contributi previdenziali quali costi professionali non preclude l'esercizio del diritto alla detrazione degli stessi, anche perché non è prevista l'applicabilità, nei confronti dei professionisti, di una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 75, comma 4, del t.u.i.r. - riguardante unicamente le imprese - secondo cui: *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza”*. Si consideri, inoltre, come la portata applicativa di questo principio sia stata attenuata (nei confronti delle stesse imprese) per effetto dell'esplicito riconoscimento della deducibilità di quei costi e oneri che, pur non essendo imputati al conto dei profitti e delle perdite, siano afferenti a ricavi tassabili e risultino da *“elementi certi e precisi”*.

Se il legislatore non si è preoccupato di quelle imprese che hanno omesso la contabilizzazione di alcuni costi, riconoscendo la deducibilità di questi ultimi in presenza di riscontri certi (quindi oggettivi), non si comprende per quale ragione dovrebbe ritenersi preclusa la deduzione a quei lavoratori autonomi che si trovano nella stessa situazione.

I contributi versati nel corso del periodo di imposta 2000 e nei precedenti sono oggettivamente riscontrabili, e pertanto non esiste alcun valido motivo per precluderne la deducibilità. Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia considerato i contributi previdenziali come oneri deducibili anziché come costi professionali, l'importo versato sarà stato comunque evidenziato in un quadro della dichiarazione dei redditi (quadro P anziché nel quadro RE) e ciò rappresenta un ulteriore elemento da prendere in considerazione per non precludere la deducibilità a coloro che, avendo considerato la natura previdenziale degli oneri, ne abbiano omesso la contabilizzazione.

4. L'attività di lavoro autonomo in forma associata – Come comportarsi dopo la pronuncia della Cassazione

Nel caso in cui gli esercenti la professione in forma associata dovessero uniformarsi all'orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione (si veda paragrafo successivo), non sembra destare particolari problemi la circostanza che i ruoli formati con l'iscrizione del minimale siano intestati direttamente ai professionisti facenti parte dello studio associato. Analogamente non dovrebbe creare alcun problema, ai fini della deducibilità come costi, l'intestazione dei bollettini di conto corrente utilizzati per il versamento del contributo soggettivo. L'elemento formale, e cioè l'intestazione dei documenti ai nominativi dei professionisti, anziché allo studio associato, non è elemento sufficiente ad escludere il riconoscimento in deduzione, come costo dello studio, degli oneri previdenziali riguardanti i singoli professionisti.

L'intestazione nei confronti del singolo non vale a dimostrare che l'onere finanziario di quel determinato costo è sostenuto da lui direttamente, anziché dallo studio di cui fa parte. Sarà sufficiente dimostrare che l'onere riguardante il pagamento delle suddette spese sia stato fronteggiato con una disponibilità presente nelle casse dell'associazione per considerare deducibile il costo direttamente in capo all'associazione stessa.

D'altra parte è logico che tanto il ruolo quanto il bollettino di conto corrente siano intestati al singolo professionista, in quanto la Cassa di previdenza, nel liquidare la pensione, dovrà individuare la parte dei contributi versati di cui potrà beneficiare un certo soggetto, anziché un altro. Al contrario, ove il documento utilizzato per effettuare il versamento fosse intestato unicamente allo studio associato, sarebbe pressoché impossibile ricostruire le quote di contributi versati direttamente dallo studio, ma riferibili ai diversi professionisti.

Per riconoscere la deducibilità delle spese durante la determinazione del reddito professionale prodotto dall'associazione sarà determinante dimostrare come l'onere previdenziale sia sostenuto direttamente da questa anziché dal singolo. Pertanto è opportuno che venga conservato un riscontro idoneo a documentare come l'onere in questione finisca con il

gravare su un soggetto diverso rispetto al professionista che, invece, beneficia del versamento contributivo. Né vale osservare, per sostenere l'ineducibilità come costo sostenuto nell'esercizio dell'arte o della professione, che il singolo professionista finirebbe con il beneficiare di un versamento effettuato da un terzo soggetto.

Un esempio aiuterà a chiarire:

- Tizio è socio di un'associazione professionale detenendo una quota del 25%;
- il reddito dell'associazione viene determinato nella misura di L. 260.000.000;
- Tizio deve versare un contributo soggettivo di L. 2.000.000;
- Tizio detiene un reddito complessivo lordo, e cioè prima di effettuare il versamento del contributo soggettivo, di L. 65.000.000.

Possono verificarsi due diverse situazioni:

Caso A

Il contributo soggettivo viene versato direttamente dal singolo professionista. In questa situazione, al termine dell'operazione di versamento, il professionista sarà possessore di un reddito netto di L. 63.000.000 (65.000.000 – 2.000.000).

Caso B

Il contributo soggettivo grava direttamente sulla cassa dell'Associazione professionale. Questa è la soluzione conforme all'orientamento della Corte di Cassazione che riconosce agli oneri previdenziali natura di costi professionali. In questa situazione, il reddito dell'associazione diminuisce di L. 2.000.000, passando da L. 260.000.000 a L. 258.000.000. Pertanto, la quota attribuibile al singolo professionista dovrà essere determinata tenendo in considerazione il nuovo ammontare di reddito prodotto dall'associazione e cioè L. 258.000.000 che per 25% dà luogo a L. 64.500.000. Apparentemente sembrerebbe che il professionista possa beneficiare di un maggior reddito rispetto al caso in cui provveda personalmente al versamento della propria quota di contributi (caso A), ma non è così. Il professionista, infatti, subirà gli effetti (quantificabili come minor utile da distribuire) delle quote di contributi riguardanti gli altri associati e gravanti allo stesso modo sulle casse dell'associazione professionale. In questo caso, la quota di L. 64.500.000, spettante in relazione alla percentuale di partecipazione, è destinata a diminuire ancora nella misura del

25% delle quote contributive relative agli altri professionisti e sostenute direttamente dall'associazione di cui gli stessi fanno parte.

A ben vedere, quindi, si verifica effettivamente (nel secondo esempio) una maggiore disponibilità di utile da partecipazione di cui beneficerà il singolo professionista, ma ciò deriverà unicamente dalla riduzione dell'I-rap gravante sull'associazione e dalla riduzione della base di calcolo dei contributi che non vengono quantificati sul reddito complessivo dell'associato, ma sul reddito da partecipazione che, come ricordato, è al netto dei contributi previdenziali gravanti sulle casse dell'associazione. Ulteriori problemi possono verificarsi per quei professionisti che esercitano l'attività sia in forma individuale, che in forma associata. In questo caso, i contributi dovranno essere considerati in deduzione come costo in parte dall'associazione professionale ed in parte dal singolo professionista. A tal fine è opportuno ricordare quel principio contenuto nell'articolo 50 del t.u.i.r. secondo cui i costi possono essere considerati in deduzione solo se effettivamente sostenuti e se inerenti alla formazione del reddito professionale.

Se, ad esempio, un professionista provvede ad effettuare per intero il pagamento dei contributi maturati sia in relazione all'attività svolta individualmente, sia in relazione a quella esercitata in forma associata, sarà necessario regolare i rapporti economici con lo studio associato. Se ciò non dovesse verificarsi, ed il lavoratore autonomo si accollasse definitivamente anche la quota contributiva dovuta dall'associazione, una parte dei contributi non potrebbe essere considerata in deduzione. Il singolo professionista non potrà portare in deduzione nel quadro RE la quota dei contributi afferente al reddito dell'associazione professionale. Questo onere, infatti, non è inerente alla produzione del reddito professionale individuale. In questo caso l'unica soluzione potrebbe essere rappresentata dal rimborso effettuato dall'associazione in favore del professionista che ha anticipato il pagamento di un costo che doveva gravare su un altro soggetto (l'associazione).

Dopo il rimborso⁵ i due soggetti potranno considerare in deduzione le rispettive quote contributive riguardanti sia l'attività in forma associata che quella svolta individualmente. I maggiori problemi, però, possono sorgere per la corretta determinazione delle due quote. Alcune Casse di previdenza prevedono, ad esempio, un massimale contributivo. In questi casi, una volta superata una determinata soglia di reddito non è dovuto alcun contributo.

Se, ad esempio, il professionista supera il massimale sia per l'attività svolta individualmente, sia in relazione alla sua partecipazione in un'associazione, non sorgono particolari problemi. In questo caso i contributi gravanti sui due soggetti dovranno essere suddivisi in maniera del tutto equivalente. Sia il professionista, che l'associazione potranno considerare in calcolo è più difficile se il reddito complessivo (individuale e quello da partecipazione) deve essere assoggettato a due diverse aliquote contributive. La prima è di solito più elevata e viene applicata fino ad una certa soglia la seconda, invece, si riduce oltre un determinato ammontare del reddito. In questo caso è evidente come il risultato possa essere diverso a seconda se il reddito professionale individuale venga considerato, rispetto a quello dell'attività associata, nel primo scaglione (aliquota contributiva più elevata) rispetto al caso in cui lo stesso venga collocato nel secondo scaglione. In tale circostanza l'unica via di uscita potrebbe essere rappresentata da una ripartizione dell'onere contributivo in proporzione dei due diversi redditi di riferimento. In sostanza se una parte dell'imponibile contributivo viene assoggettato, ad esempio, al prelievo nella misura del 6 per cento ed una parte al prelievo nella misura dell'1 per cento, le due aliquote dovranno essere applicate sia al reddito individuale, sia a quello prodotto in forma associata tenendo in considerazione, però, il medesimo rapporto proporzionale esistente tra i due redditi. In ogni caso, in considerazione della delicatezza dell'argomento e, vista la mancanza assoluta di istruzioni da parte del Ministero che ancora non si è pronunciato dopo la sentenza della Cassazione, sarà opportuno ritornare in seguito sull'argomento.

⁵ Si osservi come ai fini Iva debba necessariamente trovare applicazione l'articolo. 15 del d.p.r. n. 633/72 che prevede l'esclusione dal computo della base imponibile dei rimborsi spese. Se si riconosce, infatti, che l'onere previdenziale anticipato dal singolo professionista (o viceversa) è un costo dell'attività professionale svolta da un soggetto ben distinto, il relativo rimborso spese non può essere assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

5. Come comportarsi nella prossima dichiarazione dei redditi – Il Modello Unico 2001

Alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione il quadro di riferimento è divenuto ancor più complesso ed incerto; non è possibile, quindi, fornire una indicazione univoca circa il comportamento da seguire per la redazione della prossima dichiarazione dei redditi. E' possibile, invece, evidenziare le conseguenze dell'una o dell'altra scelta nel caso in cui l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria sia diverso rispetto al comportamento tenuto da parte del contribuente.

In ogni caso, sarà sempre possibile rinviare la compilazione del Modello Unico in attesa di una pronuncia ufficiale da parte del Ministero, che però dovrebbe intervenire a breve scadenza proprio in vista della scadenza del 20 giugno (termine entro il quale effettuare il versamento dei tributi).

In particolare, le situazioni che possono verificarsi sono qui di seguito riportate:

A. il professionista considera i contributi previdenziali come oneri deducibili, mentre l'Amministrazione finanziaria si adegua all'orientamento espresso dalla Suprema Corte

In questo caso, se il contribuente decide di discostarsi dall'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che, adeguandosi alla pronuncia della Corte di Cassazione, ha riconosciuto la natura di costi professionali attribuibile agli oneri previdenziali si determina, quale conseguenza diretta, un maggior versamento di Irap. In questo caso, l'ufficio dovrebbe seguire per intero il ragionamento dei giudici della Cassazione che hanno considerato sempre deducibili i contributi iscritti nel quadro P anziché nel quadro RE. L'ufficio, quindi, non dovrebbe ragionevolmente impedire la deducibilità di questi oneri, pur se indicati in un quadro della dichiarazione anziché in un altro.

B. Il professionista considera i contributi previdenziali come costi professionali, mentre l'Amministrazione finanziaria, in contrasto con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ne riconosce la natura di oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del t.u.i.r..

Questa situazione darebbe luogo al versamento di un minor importo a titolo di Irap. Tuttavia potranno essere ragionevolmente invocate, in

considerazione delle notevolissime difficoltà per addivenire ad una soluzione certa, e nel caso in cui il professionista fosse costretto a subire l'esito negativo di un contenzioso perdente nei confronti del fisco, le obiettive condizioni di incertezza al fine di scongiurare il rischio di subire l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie.

Non si può pensare che, in una situazione di questo genere, un giudice tributario possa penalizzare oltre misura il contribuente chiedendo, oltre al versamento dell'imposta (Irap), anche le relative sanzioni.

6. La situazione per i periodi di imposta precedenti

Anche in questo caso possono verificarsi due diverse situazioni. In particolare, il contribuente potrebbe aver considerato gli oneri previdenziali come costi dell'attività professionale, mentre l'Amministrazione finanziaria non tiene conto della sentenza della Cassazione. In tal caso, il professionista dovrà tenersi pronto a sostenere un eventuale contenzioso ma, in caso di esito negativo dello stesso, potranno essere invocate le obiettive condizioni di incertezza in modo da ottenere l'inapplicabilità delle sanzioni.

Diversamente, ove il professionista abbia considerato i contributi previdenziali come oneri deducibili, mentre l'Amministrazione finanziaria intenda adeguarsi alla Cassazione, il lavoratore autonomo avrebbe versato un maggior importo a titolo di Irap negli anni passati. In questo caso sarà possibile cambiare comportamento almeno per il futuro, mentre è ben più incerta la risoluzione del problema riguardante la possibilità di rettificare le dichiarazioni dei redditi già presentate in modo da recuperare, attraverso una richiesta di rimborso, la maggiore Irap versata a causa dei contributi previdenziali che non sono stati considerati come costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale. Si tratta del noto problema riguardante la possibilità di rettificare errori ed inesattezze che non emergono dalla lettura stessa della dichiarazione⁶.

⁶ In questo caso, infatti, dalla semplice lettura del Modello Unico non è agevole comprendere come i contributi versati alla cassa di previdenza siano stati collocati nel quadro P anziché nel quadro RE, e cioè nel rigo residuale relativo agli altri costi che non hanno trovato altra e specifica collocazione nel modello utilizzato per la determinazione del reddito professionale netto.

In considerazione dei contrasti in materia⁷, la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite della Cassazione e pertanto è opportuno attendere una pronuncia definitiva. D'altra parte, si deve anche ricordare che il termine entro cui presentare l'istanza di rimborso è quello indicato nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e cioè quattro anni dalla data del versamento. Pertanto, considerato che il primo versamento dell'Irap è stato effettuato a partire dal mese di maggio 1998, i professionisti hanno a disposizione ancora un anno di tempo (fino a maggio del 2002) per prendere una decisione in merito.

Il Presidente
PAOLO MORETTI



⁷ Per un ampio panorama circa l'andamento della Giurisprudenza cfr .S. La Rocca, “*La ritrattabilità delle dichiarazioni fiscali alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione*”, in “Fisco”, 2001, pp. 6593 ss..